GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE — NUM. 216

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 1° agosto 1889:

A cavaliere:

Cixi cav. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con decreto del 6 agosto 1889:

A grand'uffiziale:

Rossi comm. Giovanni, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto del 13 agosto 1889:

A commendatore:

Corrado comm. Annibale, già professore ordinario di macchine a vapore e ferrovie nella Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Napoli, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 29 agosto 1889:

A commendatore:

Gilardoni comm. Antonio, prefetto di 2ª classe, collocato a riposo.

A cavaliere:

Biraghi cav. dott. Enrico, ispettore di P. S., collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 29 agosto 1889:

A cavaliere:

D'Amore cav. Camillo, maggiore del Genio, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6371** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 10 agosto 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge succitata, firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regolamento *per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito*

TITOLO I.

Registro dei quadrupedi.

Art. 1.

Il registro da tenersi pel disposto dall'art. 3 della legge, da tutti gli uffici comunali del regno, dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, coll'indicazione dei proprietari dei medesimi e del loro domicilio, sarà conforme all'unito modello N. 1.

Art. 2.

Appena approvato il presente regolamento, i prefetti cureranno che i sindaci con apposito manifesto (modello N. 2), che dovrà rimanere affisso all'albo pretorio di ogni comune per dieci giorni consecutivi e sussidiariamente con quegli altri mezzi in uso nel paese, notifichino al pubblico l'obbligo di dichiarare all'ufficio comunale, entro il termine di 40 giorni dalla data del manifesto, i cavalli e cavalle, muli e mule di cui sono possessori, compresi i puledri di qualunque età, indicando per ognuno di essi il sesso, l'età, la statura ed il mantello, ed i segni particolari.

Tali dichiarazioni dovranno essere fatte all'ufficio del comune, nel territorio del quale i quadrupedi suddetti risiedono abitualmente.

Art. 3.

In base alle dichiarazioni fatte dai proprietari, gli uffici comunali, entro 30 giorni a datare dal termine utile per le dichiarazioni, impianteranno il registro modello N. 1, annotandovi i proprietari per ordine alfabetico, avvertendo di lasciare fra lettera e lettera uno spazio sufficiente per potervi inscrivere le successive variazioni.

Appena compilato il registro in duplice copia, i sindaci ne trasmettono una copia al prefetto o sottoprefetto del circondario da cui dipende il comune.

I prefetti e sottoprefetti la trasmetteranno ai comandanti dell'arma dei carabinieri reali nella provincia o circondario, i quali valendosi dell'opera delle dipendenti stazioni faranno procedere a quei controlli, che crederanno necessari per verificare l'esattezza delle dichiarazioni state fatte dai proprietari dei quadrupedi.

Anche le guardie di pubblica sicurezza, quelle municipali o campestri possono essere incaricate dalle autorità da cui dipendono di controllare le dichiarazioni dei proprietari dei quadrupedi.

Art. 4

Perchè gli uffici comunali possano tenere al corrente il registro di cui all'articolo precedente, i proprietari dovranno, entro 20 giorni da quello in cui avvengono, dichiarare i mutamenti che si verificano nei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, per nascite, morti, vendite, acquisti, permute e cambiamenti stabili di residenza dei quadrupedi.

Affinchè i comandi dei carabinieri reali possano essere al corrente delle variazioni avvenute nei cavalli e muli, gli uffici comunali dovranno dar visione del loro registro ai carabinieri reali ogni qualvolta ne siano richiesti a norma dell'art. 3 della legge In quest'occasione carabinieri comunicheranno al comune le variazioni da essi accertate e che non risultassero sul registro stesso.

Art 5.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti art. 2 e 4 possono essere fatte dagli agenti o dai rappresentanti dei proprietari dei quadrupedi.

Il mandato potrà risultare anche da semplice lettera

Art. 6.

Ogni proprietario all'atto in cui fa la dichiarazione di possesso dei quadrupedi o quella relativa ai mutamenti avvenuti, riceverà un certificato conforme all'unito modello N. 3, dal quale risulti la fatta dichiarazione.

Art. 7.

Per la verifica dei registri il ministero della guerra si varrà della opera delle commissioni incaricate delle riviste, o potrà delegare autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, venendo richiesti, presentare i registri medesimi.

Per le ommissioni ed inesattezze, e per qualsiasi altra irregolarità che si rinvenisse nella tenuta dei registri, sarà redatto, in duplice copia, apposito processo verbale constatante il fatto.

Delle due copie del verbale, una è rilasciata al sindaco del comune interessato e l'altra è trasmessa al prefetto della provincia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II.

Rivista dei quadrupedi.

Art. 8.

In esecuzione dell'art. 7 della legge, il ministero della guerra può ordinare in tempo di pace, quando lo stimi opportuno, tenendo per quanto possibile conto delle esigenze dell'agricoltura, la rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule per riconoscere quali siano atti al servizio militare.

Art. 9.

Il ministero della guerra può ordinare una simile rivista simultaneamente per tutte le provincie dello Stato, ovvero in alcune soltanto; può anche limitare la rivista solamente ad alcuni comuni.

Art. 10.

La rivista verrà indetta con apposito manifesto, conforme al modello N. 4, da affiggersi in tutti i comuni e nelle frazioni di comune.

I sindaci si varranno inoltre di tutti i mezzi indicati all'art. 2 per dare la massima pubblicità al manifesto in parola.

Il manifesto indicherà il giorno in cui avrà luogo la rivista ed il sito di riunione dei quadrupedi.

Art. 11.

Alla rivista non saranno presentati:

a) i cavalli e cavalle, muli e mule pei quali in precedenti riviste venne rilasciato il certificato conforme al modello N. 5, constatante la loro non idoneità in modo assoluto al servizio dell'esercito;

b) quelli che non hanno compiuto gli anni due al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista;

c) quelli affetti da malattie temporanee la di cui gravità non permette di presentarsi alla rivista.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *a*) dovranno presentare alla commissione il certificato di non idoneità stato loro rilasciato in precedenti riviste.

Il proprietario che avesse smarrito tale documento dovrà presentare il cavallo o mulo alla commissione per essere di nuovo visitato.

Quei proprietari che, pur avendo diritto a consimile esenzione dalla rivista dei loro quadrupedi per essere stati dichiarati non idonei in precedenti riviste, non lo faranno risultare alla commissione con la presentazione del prescritto documento, saranno dichiarati contravventori e come tali denunciati alla competente autorità per l'applicazione della multa prescritta dall'art. 9 della legge.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *c*) dovranno presentare una dichiarazione, vidimata dal sindaco, dalla quale risulti che i quadrupedi non possono essere presentati alla rivista e lo stato segnaletico dei medesimi.

Quando i quadrupedi siano curati da un veterinario, la dichiarazione sovracitata dovrà essere firmata dal veterinario.

Quei proprietari che per un valido e grave motivo che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera *c*), non potessero presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule, alla rivista, dovranno presentarsi in persona alla commissione, ovvero inviare un loro agente o rappresentante, o produrre un attestato vidimato dal sindaco dal quale risulti la causa della non avvenuta presentazione.

In modo analogo dovranno regolarsi i proprietari di giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne o di giumente sgravatesi da meno di un mese se senza puledro, che per il loro stato non possano essere presentate alla rivista.

Se le cause che impedirono la presentazione cessano prima che la commissione abbia ultimato la rivista nel comune, i proprietari devono presentare i loro quadrupedi alla commissione.

La commissione è in diritto di recarsi al domicilio dei proprietari per visitare i quadrupedi non presentati.

I proprietari che al momento della rivista avessero i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono, potranno presentarli alla commissione incaricata della rivista dei quadrupedi esistenti in detto comune lontano.

I proprietari che intendono valersi di questa facoltà, oltre al disporre perchè a tempo debito i quadrupedi siano presentati alla rivista nel detto comune lontano, dovranno darne avviso alla commissione che funziona nel comune della loro ordinaria residenza, indicando alla medesima partitamente il numero di cavalli e muli di cui sono possessori e che per effetto del presente regolamento sono tenuti a presentare alla rivista, onde la commissione possa inscriverli nell'apposito prospetto modello 6 fra i quadrupedi registrati con riserva.

Non ottemperando a siffatta prescrizione, i proprietari saranno dalla commissione considerati quali contravventori al disposto della legge, e come tali denunciati alla competente autorità per l'applicazione della multa di cui all'art. 9 della legge.

Art. 12.

I proprietari di mandre equine non inferiori ai 30 capi, e chiunque possegga un ugual numero di cavalli e cavalle, muli e mule, riuniti in uno stesso luogo, i negozianti di cavalli qualunque sia il numero dei quadrupedi da loro posseduti, purchè ne facciano domanda alla commissione al suo giungere nel comune in cui hanno domicilio, possono ottenere in occasione di rivista che i loro cavalli e cavalle, muli e mule, siano visitati nel luogo in cui trovansi senza essere obbligati a presentarli nel sito di riunione fissato per la commissione.

Art. 13.

La commissione che visita cavalli e cavalle, muli e mule, che hanno abituale residenza in altro comune, e che solo temporaneamente, per ragioni di pascolo od altro motivo, al momento della rivista si trovano nel territorio del comune in cui essa opera, dovrà inscriverli tutti indistintamente, siano idonei o non idonei (eccettuati s'intende quelli pei quali fu precedentemente rilasciato il mod 5), in uno specchio modello 6 a parte, modificandolo in modo che vi risulti in qual comune vennero visitati ed a quale effettivamente appartengono.

Per quelli che saranno riconosciuti non idonei in modo assoluto verrà rilasciato ai proprietari il prescritto mod. 5, e sullo specchio mod. 6 sarà posta l'annotazione « *non idoneo in modo assoluto: rilasciato il mod. 5* ».

Tali specchi dovranno tosto essere trasmessi all'autorità militare designata nell'istruzione per la requisizione, che ha giurisdizione sul comune in cui sono abitualmente domiciliati i quadrupedi visitati.

Con la scorta di tali specchi complementari la predetta autorità militare completerà gli specchi modello 6 per i comuni dipendenti, classificando definitivamente i quadrupedi stati registrati con riserva e depennando quelli, che risultassero non idonei in modo assoluto. Ultimata la rivista, a cura di questa stessa autorità saranno redatti i verbali per tutti quei cavalli o muli stati registrati con riserva e per i quali non risulta, che sieno stati presentati alla rivista in altro comune in conformità alla dichiarazione fatta dal proprietario.

Art. 14.

La rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule è fatta da apposite commissioni composte di uno o due ufficiali dell'esercito coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 15.

In ogni comune assisterà alla rivista un rappresentante del comune.

Art. 16.

Le commissioni di rivista sono incaricate di:

a) visitare i quadrupedi presentati alla rivista e stabilire quali di essi sieno idonei al servizio dell'esercito;

b) quali sieno non idonei per cause transitorie;

c) quali siano non idonei in modo assoluto;

d) stabilire il prezzo di stima dei quadrupedi dichiarati idonei al servizio dell'esercito.

Art. 17.

I quadrupedi saranno per cura del comune fatti trovare nel sito prescritto dal manifesto.

I proprietari saranno chiamati a presentare i loro quadrupedi seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 18.

L'idoneità o la non idoneità assoluta dei quadrupedi al servizio dell'esercito è pronunciata esclusivamente ed inappellabilmente dal presidente della commissione di rivista, sentito il parere del veterinario.

Art. 19.

Il prezzo di stima dei quadrupedi dichiarati idonei è fatto dal presidente della commissione, sentito il parere del veterinario, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, senza tener conto dell'aumento che potrebbe verificarsi in caso di mobilitazione e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 20.

Sarà presentato e lasciato a disposizione della commissione per tutta la durata della seduta il registro dei cavalli e cavalle, muli e mule che il comune è in obbligo di tenere in corrente, giusta il prescritto dell'art. 3 della legge.

Art. 21.

I quadrupedi dichiarati non idonei in modo assoluto al servizio del regio esercito vengono tosto ritirati dai loro proprietari, ai quali la commissione rilascia il certificato mod N. 5.

Art. 22.

I quadrupedi dichiarati idonei al servizio militare e quelli dichiarati non idonei per cause transitorie, vengono annotati su apposito prospetto mod. N. 6 secondo l'ordine alfabetico dei loro proprietari.

Il prospetto mod. N. 6 viene compilato dalla commissione per ogni singolo comune in una sola copia, seguendo le norme date all'articolo 3 per l'impianto del registro mod. N. 1.

Questa copia sarà trasmessa dal presidente della commissione all'autorità militare che sarà designata nell'apposita istruzione; la quale autorità dopo aver definitivamente completata la copia ricevuta colle dichiarazioni che le saranno pervenute in virtù del disposto dell'articolo 13, ne farà redigere copia che trasmetterà, per essere conservata, all'ufficiale dei carabinieri reali che esercita comando diretto nella zona assegnata alla commissione.

Art. 23.

Le copie dei prospetti conservate dagli ufficiali dei carabinieri reali vengono da questi consegnate alle stazioni dipendenti pei comuni che le interessano.

I comandanti di stazione, valendosi delle cognizioni loro personali o delle notizie da attingersi agli uffici comunali, i quali giusta il prescritto dell'art. 4, devono, quando richiesti, dar loro visione del registro mod. N. 1, terranno al corrente, per tutti i comuni del loro distretto, il prospetto eseguendovi le seguenti variazioni:

a) registrare tutti i passaggi di proprietà che per vendita, permuta, cessione od altra causa, avvengono nei quadrupedi annotati sul prospetto, sempre quando tali passaggi si verifichino fra persone domiciliate nel comune a cui il prospetto si riferisce;

b) depennare dal prospetto i quadrupedi morti e quelli che per cessione passano in proprietà a persone domiciliate fuori del comune;

c) aggiungere indistintamente sul prospetto, e per ordine alfabetico dei loro proprietari, tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, esclusi quelli muniti di certificato di non idoneità assoluta stabilito dall'articolo 21, di cui vengono in possesso persone del comune; nonchè tutti i cavalli e cavalle, muli e mule che, dopo l'ultima rivista, compiono i due anni di età, e possono quindi essere dichiarati non idonei per cause transitorie.

Le copie del prospetto così tenute al corrente saranno presentate alla commissione nella successiva rivista, od alla evenienza alla commissione incaricata della requisizione.

Art. 24.

La commissione, ultimate le operazioni di rivista nel comune, dovrà compilare un processo verbale conforme al mod. N. 7, in duplice copia, nel quale siano esplicitamente dichiarate le mancate presentazioni che la commissione avrà potuto accertare, senza che per parte dei proprietari abbiano avuto luogo le denuncie di cui all'art. 11.

Delle due copie del verbale, una complessiva è rilasciata seduta

stante al sindaco del comune interessato; l'altra copia, che dovrà essere compilata in tanti distinti esemplari quanti sono i proprietari contravventori, viene inviata al prefetto della provincia, affinchè provveda per l'applicazione della multa stabilita dall'art. 9 della legge, denunziando i contravventori all'autorità giudiziaria.

Il processo verbale sarà compilato anche quando le operazioni siansi compiute senza alcun particolare incidente e senza che abbiano avuto luogo contravvenzioni alla legge.

Art. 25.

Ultimata la rivista nel comune, il rappresentante del comune, in presenza della commissione, fa l'estrazione delle lettere alfabetiche per stabilire l'ordine con cui i proprietari dovranno presentare i quadrupedi alla commissione in caso di requisizione.

Per cui se le lettere dell'alfabeto usciranno dall'urna per esempio nell'ordine seguente: P, R, A, F, S, M, ecc., s'intende che i proprietari dovranno presentarsi secondo il detto ordine.

Nei comuni in cui funzionano più commissioni per la rivista, l'estrazione a sorte di cui all'alinea precedente sarà fatta, per il comune tutto, dal sindaco o dal suo rappresentante, presso la commissione che ha il numero d'ordine minore fra quelle funzionanti nel comune.

L'esito dell'estrazione a sorte delle lettere dell'alfabeto sarà fedelmente trascritto a tergo del modello 6.

TITOLO III.

Requisizione in caso di mobilitazione.

Art. 26.

Il ministero della guerra stabilisce annualmente il numero di quadrupedi, che devono essere prelevati immediatamente in ogni comune pel caso di mobilitazione. Naturalmente in questo numero saranno compresi i quadrupedi, che già fossero stati precettati od espropriati in altro modo.

Questo numero sarà fatto conoscere a ciascun comune all'atto della requisizione.

Quando in un comune non si dovessero prelevare immediatamente tutti i quadrupedi idonei al servizio militare, la commissione prima d'iniziare le sue operazioni farà conoscere l'aliquota dei quadrupedi da requisirsi immediatamente nel comune, avvertendo però che i rimanenti quadrupedi restano a disposizione del governo fino a nuovo ordine.

Art. 27.

Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito si debba procedere alla requisizione, la presentazione dei quadrupedi sarà indetta con apposito manifesto modello N. 8, da affiggersi in tutti i comuni e nelle frazioni di comuni.

I sindaci si varranno inoltre di tutti i mezzi indicati all'art. 2 per dare la massima diffusione al manifesto in parola.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione non saranno più tenute valide altre denuncie, fuorchè quelle di morte e di vendite agli ufficiali, per tutti i quadrupedi, che devono essere presentati alle commissioni di requisizione a senso dell'art. 29 del presente regolamento.

Questa proibizione durerà fin tanto che non venga tolta con apposita disposizione del ministero della guerra.

Art. 28.

Il manifesto di chiamata indicherà il giorno, l'ora ed il luogo in cui ogni comune dovrà presentare i quadrupedi alla commissione di requisizione.

Art. 29.

Alle commissioni di requisizione dovranno essere presentati:

1. Tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, stati dichiarati, nell'ultima rivista, idonei per il servizio dell'esercito, o non idonei per cause transitorie;

2. Tutti quelli che non sono stati presentati all'ultima rivista passata nel comune al quale appartengono al momento della requisizione.

Sono però esclusi:

a) quelli venduti ad ufficiali in attività di servizio o richiamati in servizio effettivo;

b) i non idonei in modo assoluto pei quali venne da una commissione di rivista rilasciato il certificato di non idoneità modello 5;

c) quelli affetti da cecità completa od apparente di ambo gli occhi;

d) quelli affetti da zoppicature inguaribili prodotte da deformazione evidente e permanente degli arti;

e) quelli affetti da malattie temporanee la cui gravità non permette in modo assoluto di presentarli alla commissione.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *a*) dovranno presentare la dichiarazione di acquisto firmata dall'ufficiale.

I proprietari dei quadrupedi di cui alle lettere *c*) *d*) *e*), dovranno presentare alla commissione una dichiarazione di un veterinario, dalla quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni di fatto sovra accennate. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, e vidimata dal sindaco.

Art. 30.

I proprietari che al momento della requisizione avessero per ragione di pascolo o per lavori agricoli od altro i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono e fossero materialmente impossibilitati di farli rientrare in tempo debito nel comune di loro abituale residenza, dovranno presentarli o farli presentare alla commissione incaricata della requisizione in quel comune lontano, sotto pena della multa comminata dall'art 9 della legge pei trasgressori.

I proprietari inoltre dovranno, appena pubblicato il manifesto di requisizione, dare partecipazione al sindaco del comune, sul cui registro sono inscritti i loro cavalli e muli, della impossibilità materiale in cui essi si trovano, di poter presentare i quadrupedi alla Commissione che funzionerà in detto comune; consimile partecipazione dovranno pure dare a quest'ultima Commissione allorquando giungerà nel comune per eseguirvi la requisizione, presentando alla medesima una dichiarazione firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione e vidimata dal sindaco, dalla quale risulti la impossibilità succitata.

I sindaci cui pervengono siffatte notificazioni per parte dei propri amministrati dovranno comunicare al comandante del distretto militare, sotto la cui giurisdizione trovasi il comune, il numero di cavalli e cavalle, muli e mule, che per gli effetti del presente articolo non potranno essere presentati alla Commissione, indicando in qual comune i detti quadrupedi saranno presentati.

Art. 31.

Le commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare; da un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvato da un veterinario borghese o militare; da un perito nominato dalla deputazione provinciale.

Il veterinario non ha voto.

Il perito sarà solo interpellato in caso di contestazione e nei modi appresso indicati.

Art. 32.

Il ministero della guerra fa conoscere annualmente ai prefetti il numero delle commissioni che opereranno, occorrendo, la requisizione nel territorio della provincia, ed il numero di quelle incaricate dell'accettazione dei quadrupedi precettati da costituirsi alla sede di determinati reggimenti o reparti di truppa, in conformità del disposto dell'art. 61 del presente regolamento.

Ogni consiglio provinciale nomina annualmente e preventivamente per ciascuna commissione, il consigliere provinciale che deve farne parte; in pari tempo nomina pure un supplente per sostituirlo in caso d'impedimento od assenza.

I consiglieri provinciali durano in carica un anno.

Il perito sarà dalla deputazione provinciale nominato all'atto della pubblicazione del manifesto della requisizione e scelto fra gli individui inscritti su appositi elenchi compilati fin dal tempo di pace per cura dell'autorità prefettizia di concerto coi comandanti di divisione militare territoriale.

In detti elenchi saranno inscritte persone intelligenti, che presentino assoluta ed ineccepibile garanzia sulla loro probità ed imparzia-

lità, affinchè si abbia la certezza che sapranno curare contemporaneamente gli interessi dello Stato e dei proprietari.

Art. 33.

Alle operazioni di requisizione assisterà, per il proprio comune, un rappresentante del comune stesso.

Art. 34.

Quando per circostanze impreviste il commissario civile ed il supplente non potessero prendere parte ai lavori della commissione, i prefetti delle provincie, per le commissioni dipendenti provvedono all'immediata sostituzione dei medesimi.

Art. 35.

Le commissioni di requisizione sono incaricate di:

a) visitare tutti i quadrupedi presentati e stabilire quali di essi sono idonei al servizio dell'esercito.

b) determinare il prezzo di acquisto dei quadrupedi che requisisce;

c) requisire il numero dei quadrupedi che ogni comune deve somministrare immediatamente, giusta le disposizioni emanate dal ministero della guerra;

d) diffidare i proprietari dei quadrupedi che eventualmente non fossero subito requisiti, che essi devono, a termine del prescritto dall'art. 14 della legge, tenerli fino a nuovo ordine a disposizione del Governo, e che perciò non li possono nè vendere, nè cedere, nè permutare;

e) procedere al pagamento dei quadrupedi requisiti in contanti, o mediante buoni esigibili presso le casse dello Stato, giusta quanto sarà prescritto dal Ministero della guerra.

Art. 36.

I quadrupedi saranno per cura del comune, da cui dipendono i proprietari, fatti trovare nel giorno, ora e sito prescrtto dal manifesto di chiamata, modello 8.

Art. 37.

I comuni saranno chiamati a presentare i quadrupedi alla commissione di requisizione nell'ordine che sarà determinato dal ministero della guerra in base ai bisogni della mobilitazione, e partecipato col manifesto di chiamata, modello 8.

Art. 38

I proprietari dei singoli comuni dovranno presentare i loro quadrupedi secondo l'ordine stato stabilito antecedentemente, nell'ultima rivista, coll'estrazione a sorte delle lettere alfabetiche di cui a l'articolo 25.

Cosicchè, se in detta estrazione le lettere alfabetiche uscirono dall'urna nel seguente ordine P, R, A, F, S, M, ecc., i proprietari si dovranno presentare col loro quadrupedi alla commissione di requisizione nello stesso ordine.

Art. 39.

Tutti i quadrupedi presentati alla commissione di requisizione dovranno essere provveduti di solida cavezza munita di due corde.

Essi dovranno inoltre avere la ferratura in tale stato che non occorra immediatamente rinnovarla.

Ove ad un quadrupede requisito mancasse la cavezza, ovvero fosse inservibile, esso sarà provveduto, per cura della commissione di requisizione, di una cavezza da stalla con corde; in tal caso il prezzo della cavezza e delle corde vien detratto dal prezzo di stima del quadrupede.

Così pure, quando occorra far ferrare subito un quadrupede accettato, il prezzo della ferratura sarà dedotto dal prezzo di stima del quadrupede.

Art. 40.

L'idoneità e la non idoneità dei quadrupedi al servizio dell'esercito è pronunciata esclusivamente ed inappellabilmente dal commissario militare, sentito il parere del veterinario.

Art. 41.

All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, la commissione stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Esso è stabilito dai due membri della commissione sentito il parere del veterinario, quindi viene comunicato al proprietario.

Se questi non l'accetta, si fa intervenire il perito; ed il prezzo viene allora stabilito facendo la media dei valori attribuiti al quadrupede dal commissario militare, da quello civile e dal perito.

Art. 42.

Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito esistente nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, compreso nel contingente da prelevarsi, purchè ugualmente atto allo stesso servizio, cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare. La commissione ne determina il prezzo nei modi indicati.

Il quadrupede conservato dal proprietario che lo ha cambiato, rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente e potrà essere requisito al primo bisogno che si verifichi.

Art. 43.

E' fatta facoltà al Governo di escludere, se lo crede opportuno, all'atto della mobilitazione, dal prelevamento immediato quei cavalli di lusso, che non gli convenisse d'acquistare per il loro prezzo troppo elevato.

Questi cavalli vanno in deduzione del contingente assegnato al comune.

Essi restano però a disposizione del Governo fino a nuovo ordine, come tutti gli altri quadrupedi che non sono stati prelevati immediamente.

Art. 44.

Ai proprietari ai quali si requisiscono quadrupedi verrà pagato l'importo in contanti, ovvero rilasciato un buono conforme al modello N. 9 firmato dai due membri della commissione di requisizione, contenente l'indicazione della somma devoluta al proprietario.

I buoni sono riscuotibili al capoluogo di circondario presso la tesoreria provinciale, e dove questa non esiste, presso gli agenti della medesima, dietro mandati emessi dal ministero della guerra.

Art. 45.

Saranno presentati e lasciati a disposizione della commissione per tutta la durata della seduta il registro mod. N. 1 tenuto dai comuni ed il prospetto mod. N. 6 tenuto dall'arma dei carabinieri reali.

Art. 46.

I quadrupedi che non sono prelevati immediatamente, sono tosto lasciati in libertà.

Art 47.

I quadrupedi prelevati immediatamente sono inscritti sul registro mod. N. 10 indicante i quadrupedi requisiti, e quindi ritirati dalla commissione.

Art. 48.

Ultimate le operazioni di requisizioni per ogni comune, la commissione dovrà compilare un processo verbale conforme al mod. N. 11, in duplice copia, dal quale risulti il numero dei quadrupedi mancanti per completare il contingente che il comune dovrà fornire.

Delle due copie del verbale, una complessiva è rilasciata seduta stante al sindaco del comune interessato, l'altra copia che dovrà essere compilata in tanti distinti esemplari, quanti sono i proprietari contravventori, viene trasmessa al prefetto della provincia, affinchè provveda per l'applicazione delle multe di cui all'articolo 11 della legge ed all'articolo 75 del presente regolamento, denunziando i contravventori all'autorità giudiziaria.

Il processo verbale sarà compilato anche quando le operazioni siansi compiute senza alcun particolare incidente e senza che abbiano avuto luogo contravvenzioni alla legge.

TITOLO IV.

Esenzione dagli obblighi imposti dalla legge per la requisizione dei quadrupedi.

Art 49.

Oltre alle esenzioni contemplate agli articoli 11 e 29, sono esclusi dalle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge, dalle riviste annuali e dalle requisizioni;

a) i cavalli e cavalle, muli e mule, in uso della Casa e Corte delle LL. MM, il Re, la Regina e dei Reali Principi:

b) quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio governo;

c) quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, semprequando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria.

d) quelli degli ufficiali, semprequando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado o carica;

e) gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato;

f) le giumente di puro sangue e quelle brade indome destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla sola requisizione: le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Art. 50.

Le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.

L'elenco di dette nazioni può essere modificato per decreto reale.

Art. 51.

Sono da considerarsi giumente di puro sangue (lettera *f*) quelle che hanno ottenuto l'inscrizione nel libro genealogico (Stud-Book) dei cavalli di puro sangue, compilato e pubblicato dal ministero di agricultura, industria e commercio.

Art. 52.

Sono esenti dalle dichiarazioni prescritte agli articoli 2 e 4 ma non dalle riviste e requisizioni i negozianti di cavalli.

Essi però al 1° marzo ed al 1° settembre d'ogni anno devono rimettere all'ufficio del comune in cui sono domiciliati un elenco dei cavalli e cavalle, muli e mule, posseduti alle date suddette, collo stato signaletico di ciascuno di essi.

Simile elenco sarà unito al registro mod. N. 1 e presentato in un col registro stesso alle commissioni di rivista e di requisizione.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come negozianti di cavalli coloro, che figurano in tale qualità sui registri della Camera di commercio del rispettivo distretto.

Art. 53.

Sono esenti dalle riviste e dalle requisizioni, ma non dalle dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge, i cavalli e cavalle inscritti a società di corse legalmente costituite e riconosciute dallo Stato, vale a dire i cavalli e cavalle che siano stati inscritti per le corse dell'anno precedente od abbiano ottenuto l'iscrizione regolare per quelle da farsi nell'anno. A questo effetto, ogni anno, il ministero di agricoltura e commercio comunicherà a quello della guerra l'elenco delle società di corse riconosciute.

Art. 54.

In occasione di rivista o di requisizione, i proprietari di stalloni approvati per servizio privato contemplati dall'alinea *e*) dall'art. 49 dovranno presentare alla commissione di rivista o requisizione il certificato di approvazione alla monta pubblica, rilasciato dal ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità del disposto dell'art. 12 lettera *a*) del regolamento relativo all'industria stalloniera privata, approvato con regio decreto del 21 giugno 1888.

I proprietari di giumente di puro sangue o brade indome di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo debbono presentare, i primi il libro genealogico di cui all'articolo 51 ovvero un certificato attestante l'inscrizione in esso conseguita, rilasciato dal ministero di agricoltura, industria e commercio; i secondi una dichiarazione di un veterinario vidimata dal sindaco del comune e firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, e dalla quale risulti non essere la cavalla adoperata in alcun servizio da tiro, sella o soma siccome indoma e destinata unicamente alla riproduzione.

I proprietari di cavalli da corsa per ottenere le esenzioni, di cui all'art. 53, dovranno comprovare di aver ottenute le inscrizioni nello stesso articolo specificate.

I proprietari di giumente con puledri lattanti o di giumente riconosciute pregne debbono produrre una dichiarazione di un veterinario vidimata dal sindaco del comune e firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, dalla quale risulti lo stato in cui dette giumente si trovano, che dà loro diritto all'esenzione.

TITOLO V.

Retribuzioni ed indennità.

Art. 55.

Ai consiglieri provinciali membri civili delle commissioni di requisizione spetta per ogni giorno, in cui prendono parte alle operazioni delle commissioni, una indennità personale da stabilirsi dal consiglio provinciale.

Le spese di trasporto saranno pagate dalle commissioni.

Art. 56.

Ai veterinari civili ed ai periti nominati in aggiunta alle commissioni spetta la retribuzione di lire 0,15 per ogni quadrupede visitato.

Simile retribuzione, la quale non potrà in ogni modo essere inferiore a lire 10, per ogni giorno, è loro pagata dalle commissioni.

Art. 57.

Ai proprietari i quali devono percorrere una distanza maggiore di 20 chilometri per presentare i loro quadrupedi alle commissioni di rivista o di requisizione, od ai corpi perchè precettati, sarà corrisposta un'indennità di lire 10 per ogni quadrupede presentato.

Però tanto per questi, come per gli altri proprietari, le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi e dei conducenti sono ad esclusivo loro carico senza diritto ad alcun rimborso.

TITOLO VI.

Registro dei veicoli.

Art. 58.

In ogni comune sarà impiantato e tenuto al corrente un apposito registro conforme al mod. N. 12 indicante i proprietari, domiciliati nel comune, i quali posseggono vetture, carri ed omnibus che possono servire per uso dell'esercito.

Simile registro sarà impiantato e tenuto al corrente dagli uffici comunali, attenendosi all'avvertenza posta sul frontespizio, e senza che i proprietari dei carri, vetture od omnibus siano tenuti ad alcuna dichiarazione.

Art. 59.

Per la verifica di questi registri da farsi in occasione delle riviste di quadrupedi, il ministero della guerra si varrà dell'opera delle commissioni incaricate della rivista, e potrà delegare autorità da esso dipendenti alle quali i comuni dovranno, venendo richiesti, presentare i registri medesimi.

TITOLO VII.

Altri modi di requisizione.

Art. 60.

Oltre al modo di requisizione indicato dai precedenti articoli, è in facoltà del Governo, in caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, di requisire i cavalli e cavalle, muli e mule, non che gli altri animali da soma e da tiro occorrenti pel servizio dell'esercito per mezzo di:

a) Espropriazione forzosa;

b) Precettazione preventiva.

Eguale facoltà esso ha per le vetture ed i carri che possono servire per l'esercito.

Art. 61.

L'espropriazione forzosa consiste nella requisizione immediata, operata da qualunque autorità militare mediante pagamento a prezzo di stima dei quadrupedi, vetture, carri e bardature di qualsiasi specie

Il pagamento sarà fatto in contanti o mediante buoni colle stesse norme di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 62.

La precettazione consiste nell'obbligo fatto fin dal tempo di pace al proprietario di un quadrupede di presentarlo in caso di mobilita-

zione in un determinato luogo in seguito a richiesta contenuta nel manifesto di chiamata alle armi delle classi in congedo, ovvero comunicato con apposita partecipazione individuale.

La precettazione vien fatta dall'autorità militare ad ogni singolo proprietario mediante intimazione per iscritto.

La precettazione ha per iscopo di assicurare al Governo il possesso di quadrupedi, che potessero occorrere anche prima che si proceda alla requisizione.

I quadrupedi da precettarsi saranno scelti fra quelli già stati dichiarati idonei al servizio militare e che si trovano inscritti sul prospetto mod. N. 6.

È in facoltà dell'autorità militare di delegare apposite commissioni per l'accertamento della idoneità dei quadrupedi da precettarsi, prendendo all'uopo gli opportuni concerti colle autorità locali.

Art. 63.

I proprietari di quadrupedi stati precettati, che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicati nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di lire 200; nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima un premio di lire 100.

Art. 64.

Il prezzo di stima pei cavalli ceduti sarà stabilito al momento della consegna del cavallo o mulo colle norme dell'art. 41 del presente regolamento. Al quale scopo apposita commissione sarà costituita presso la sede del reggimento o distaccamento cui devono essere presentati i quadrupedi.

La commissione sarà composta in modo analogo a quella per la requisizione e cioè: di un ufficiale dell'esercito, commissario militare; di un delegato provinciale, commissario civile; di un veterinario e di un perito da nominarsi dalla deputazione provinciale.

Art. 65.

La precettazione non impone alcun vincolo ai proprietari per il commercio dei loro quadrupedi fino a che non è pubblicato il manifesto di chiamata alle armi delle classi in congedo, o che essi abbiano ricevuto l'invito personale di presentazione dei quadrupedi precettati. In caso di perdita o cessione del quadrupede precettato, il proprietario è però in obbligo di tosto informarne il corpo che lo aveva precettato.

Art. 66.

Se un quadrupede precettato vien venduto, il nuovo proprietario non sarà tenuto agli obblighi di quello a cui subentra, se non nel caso che esso venga a sua volta precettato.

Art. 67.

Colle stesse norme stabilite nei precedenti articoli 62, 63 e 65, il Governo potrà precettare i carri e vetture, che eventualmente gli potessero occorrere pel servizio dell'esercito,

Il prezzo di stima sarà stabilito al momento della consegna del carro, della vettura o della bardatura.

TITOLO VIII.

Infrazioni e pene.

Art. 68.

I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'art. 3 della legge e dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge medesima, e salvo rivalersi contro coloro che vi avranno dato causa.

Art. 69.

I proprietari che entro quaranta giorni da quello in cui furono invitati a far la dichiarazione dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, non adempiranno in tutto od in parte a tale obbligo, saranno soggetti ad una multa di lire 100, la quale verrà portata a lire 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Ad eguale multa andranno soggetti i proprietari che nei 20 giorni successivi a quello in cui si verificano, non denunzieranno, o lo faranno in modo non conforme al vero, i mutamenti che per nascite, vendite, acquisti, permute, cessioni, o morti avvengano nei cavalli e muli da essi posseduti.

Art. 70.

Ai proprietari che senza giustificato motivo non presenteranno, nel luogo e tempo stabilito, alla rivista ed alle commissioni di requisizione, i cavalli e cavalle, muli e mule che sono in obbligo di presentare, sarà inflitta, per ogni quadrupede non presentato, una multa di lire 51 a lire 500 nel primo caso, e di lire 500 a 1000 nel secondo. Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

I comuni saranno responsabili dei danni derivanti dallo inadempimento degli obblighi ad essi imposti relativamente alla pubblicazione dei manifesti di rivista e di requisizione.

Art. 71.

Le pene pecuniarie, comminate dai precedenti articoli 69 e 70, saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa sia incorso in qualche reato da esso codice contemplato.

Art 72.

Gli agenti della forza pubblica e specialmente l'arma dei carabinieri Reali devono invigilare l'adempimento, per parte dei proprietari, degli obblighi loro fatti dagli articoli 2, 4, 11 e 29 del presente regolamento, ed accertare le contravvenzioni agli obblighi stessi che venisse loro fatto di scoprire.

Il prodotto delle multe inflitte per le contravvenzioni di cui all'alinea precedente, sarà devoluto per 1/4 agli agenti che hanno accertato le contravvenzioni medesime.

TITOLO IX.

Disposizioni varie.

Art. 73.

I modelli contemplati dal presente regolamento potranno, quando se ne manifesti il bisogno, essere modificati con determinazione ministeriale.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 74.

Nel caso venisse indetta la precettazione o la requisizione, dei quadrupedi prima che sia eseguita una nuova rivista colle norme del presente regolamento, i dati proferti dallo specchio modello 6 saranno sostituiti dai dati registrati negli specchi dei quadrupedi idonei o non idonei per cause transitorie, modello 4 della *Rivista* del 1889, specchi che per conseguenza si debbono conservare dai comuni e presentare alle commissioni incaricate della precettazione o della requisizione; avvertendo che in tale rivista non essendo stata fatta l'estrazione a sorte prescritta dall'art. 10 della legge della requisizione, in ciascun comune i proprietari saranno chiamati a presentare i quadrupedi alle commissioni di requisizione seguendo l'ordine strettamente alfabetico.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro della guerra
BERTOLÈ-VIALE.

MODELLO N. 1

PROVINCIA DI ____________

COMUNE DI ____________

REGISTRO

dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune suddetto.

COGNOME E NOME dei proprietari inscritti sul registro		INDICAZIONI relative		SPECIE DEL QUADRUPEDE o contrassegni principali							VARIAZIONI		*Annotazioni*
all'atto dell'impianto	in seguito	al domicilio del proprietario	alla residenza abituale del quadrupede	Sesso	Cavallo	Mulo	Statura	Età	Mantello	Segni particolari	Data della variazione	Sunto della variazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

ANNOTAZIONI.

Nella colonna 1 si inscrivono seguendo l'ordine strettamente alfabetico i nomi e cognomi di coloro che all'atto dell'impianto del registro sono possessori di cavalli o cavalle, muli o mule, fatta eccezione dei quadrupedi di cui alle lettere *a, b, c, d, e, g* dell'art. 2 della legge. Tra nome e nome e tra lettera e lettera dell'alfabeto si dovrà lasciare un certo spazio

Nella colonna 2 si inscrivono, pure seguendo l'ordine strettamente alfabetico, i nomi e cognomi di coloro che vengono in possesso di cavalli o cavalle, muli o mule dopo l'impianto del registro

Nelle colonne 3 e 4 si dovrà indicare chiaramente se nel centro principale del comune od in una frazione di esso, la via ed il numero della casa o la regione, tenuta, casale, cascina od altro.

Nella colonna 11 si dovranno inscrivere i principali segni particolari atti a stabilire l'identità del quadrupede.

Nella colonna 13 si accennerà brevemente alla causa che ha prodotto la variazione.

Per le diminuzioni avvenute nei quadrupedi esistenti nel comune per vendita, morte, ecc., oltre alla variazione si dovranno depennare su registro i quadrupedi perduti.

MODELLO N. 2

COMUNE DI______________

A senso del prescritto dell'art. 3 della legge per la requisizione dei quadrupedi in data 30 giugno 1889, dovendo questo comune procedere alla compilazione del registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel suo territorio, s'invitano tutti i proprietari a dichiarare, per iscritto o verbalmente all'ufficio comunale entro 40 giorni dalla data del presente manifesto i cavalli e cavalle, muli e mule compresi i puledri di qualunque età da ognuno di essi posseduti e tenuti abitualmente nel territorio di questo comune, indicando per ogni quadrupede il sesso, l'età, l'altezza, il mantello ed i segni particolari.

Tali dichiarazioni possono essere fatte eziandio dagli agenti o rappresentanti dei proprietari dei quadrupedi, purchè muniti di mandato anche per semplice lettera.

Sono esenti da tale dichiarazione:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei RR. Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il Regio governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Si avvertono inoltre i proprietari che d'ora innanzi essi sono in obbligo di notificare all'ufficio comunale tutti i mutamenti nei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, per nascite, vendite, acquisti, permute e morti, entro 20 giorni da quello in cui detti mutamenti avvengono.

Ad ogni dichiarazione verrà rilasciato al proprietario od a chi per esso apposito certificato Mod. 3.

Ai proprietari che entro 40 giorni dalla data del presente manifesto non faranno la dichiarazione dei quadrupedi posseduti, ed a coloro che entro 20 giorni da quello in cui avvengono non dichiareranno i mutamenti sopraindicati, sarà inflitta la multa di lire 100, prescritta dall'art. 5 della legge.

Ai proprietari che faranno dichiarazioni non conformi al vero sarà inflitta la multa di lire 200 prescritta dall'art. 5 della legge stessa.

*A*______________ *li*______________ *188*__

IL SINDACO

(1)

(1) Bollo del comune.

MODELLO N. 3

COMUNE DI______________

Si certifica che il signor (1). . . . . . abitante in questo comune (2) . . . . . ha in data d'oggi fatta la dichiarazione prescritta dall'art. . . del Regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione dei quadrupedi per N. . . . . . quadrupedi.

*A*______________ *li*______________ *188*____

IL SINDACO

(3)

(1) Indicare il cognome, nome e paternità del proprietario.
(2) Indicare la via ed il numero, la frazione o cascinale ove abita il proprietario.
(3) Bollo del comune.

Avvertenza:

Coloro che faranno le dichiarazioni per scritto dovranno però provvedere a ritirare o far ritirare il presente certificato alla sede del Municipio.

MODELLO N. 4.

MINISTERO DELLA GUERRA

Rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule

Comando del Distretto militare di......

Il Ministro della guerra a senso del prescritto dallo art 7 della legge per la requisizione dei quadrupedi in data 30 giugno 1889 N. 6168 (serie 3ª) ha determinato che si proceda alla rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio di questo distretto militare, osservando al riguardo le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge succitata.

Non si procederà perciò ad alcuna requisizione di fatto.

Sono incaricate della rivista apposite commissioni le quali si recheranno nei comuni indicati nello specchio posto in calce al presente manifesto.

In ogni comune e per ogni commissione che funziona nel comune sarà presente alla rivista un rappresentante del comune stesso.

Devono essere presentati alla commissione di rivista nei giorni, ore e località indicate dal presente manifesto tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel comune ad eccezione di:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei RR. Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggono beni stabili nel Regno o non vi esercitano alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, semprequando siano adoperati per uso personale, e nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado o carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato;

f) Le giumente di puro sangue che hanno ottenuta l'inscrizione nel libro genealogico (Stud-Book) dei cavalli pure sangue, compilato e pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

g) I cavalli e cavalle inscritti a società di corse legalmente costituite e riconosciute dallo Stato, vale a dire quei cavalli e cavalle stati inscritti per le corse dell'anno precedente od abbiano ottenuto la inscrizione regolare per quelle da farsi nell'anno corrente;

h) Le giumente brade indome destinate esclusivamente alla riproduzione;

i) I cavalli e cavalle, muli e mule pei quali in precedenti riviste venne rilasciato il certificato di non idoneità in modo assoluto al servizio dell'esercito;

l) Quelli che non hanno compiuto gli anni 2 al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista;

m) Quelli affetti da malattie temporanee la di cui gravità non permette di presentarli alla rivista;

n) Le cavalle con puledri lattanti di età inferiore ai tre mesi, quelle sgravatesi da meno di un mese, se senza puledro lattante, e quelle in istato di avanzata gravidanza.

Le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente alinea *c*, sono indicate nell'allegato *A*, al regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione.

I proprietari di stalloni approvati per servizio privato di cui alla lettera *e*, dovranno presentare alla commissione di rivista un certificato di approvazione alla monta pubblica, rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in conformità del disposto dall'articolo 12, lettera *a*, del regolamento relativo all'industria stalloniera privata approvato con R. decreto 24 giugno 1888.

I proprietari di cui alla lettera *f*, debbono presentare alla commissione il libro genealogico (Stud-Book), ovvero un certificato attestante l'inscrizione in esso conseguita, rilasciato dal Ministero d'industria e commercio.

I proprietari di cui alla lettera *g*, dovranno comprovare che i loro cavalli sono inscritti presso società di corse legalmente riconosciute dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per le corse dell'anno precedente o per quelle da farsi nell'anno

I proprietari di cui alla lettera *h*) debbono presentare una dichiarazione di un veterinario, vidimata dal sindaco del comune, dalla quale consti non essere le cavalle adoperate in alcun servizio da tiro, sella o soma, siccome brade indome e destinate unicamente alla riproduzione.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *i*) dovranno presentare alla commissione il certificato di non idoneità state loro rilasciato in precedenti riviste. Non ottemperando a siffatta prescrizione i proprietari saranno ritenuti come contravventori al disposto della legge e come tali denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione della multa prescritta dall'articolo 9. La perdita di siffatto documento in qualunque modo avvenuta non dispensa i proprietari dall'obbligo di presentare alla commissione i loro cavalli e muli per essere di bel nuovo visitati.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *m*) dovranno presentare un attestato vidimato dal sindaco, dal quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni volute per essere esenti dalla rivista e lo stato segnaletico dei medesimi. Quando i quadrupedi siano curati da un veterinario la dichiarazione sovracitata dovrà essere firmata dal veterinario.

Quei proprietari che per un valido e grave motivo, che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera *m*), non potessero presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule alla rivista, dovranno presentarsi in persona alla commissione ovvero inviare un loro agente o rappresentante, e produrre un attestato vidimato dal sindaco dal quale risulti la causa della non avvenuta presentazione. Se le cause che impedirono la presentazione cessano prima che la commissione abbia ultimata la rivista nel comune, i proprietari dovranno presentare i loro quadrupedi alla commissione.

In modo analogo dovranno regolarsi i proprietari di giumente con puledri lattanti o riconosciuti pregne, o di giumente sgravatesi da meno di un mese, che pel loro stato non si possono presentare alla rivista.

I proprietari che al momento della rivista avessero i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono, potranno presentarli alla commissione incaricata della rivista dei quadrupedi esistenti in detto comune lontano.

I proprietari che intendono valersi di questa facoltà oltre al disporre perchè a tempo debito i quadrupedi siano presentati alla rivista che si eseguirà nel detto comune lontano, dovranno darne avviso alla commissione che funziona nel comune della loro ordinaria residenza, indicando alla medesima partitamente il numero di cavalli e muli di cui sono possessori e che per effetto del regolamento per l'esecuzione della legge per la requisizione sono tenuti a presentare alla rivista, onde la commissione possa inscriverli nell'apposito prospetto modello 6, e classificarli provvisoriamente fra i quadrupedi registrati con riserva.

Non ottemperando a siffatta prescrizione i proprietari saranno considerati quali contravventori al disposto della legge e come tali denunciati alla competente autorità per l'applicazione della multa di cui all'art. 9 della legge.

La commissione è in diritto di recarsi al domicilio dei proprietari per visitare i quadrupedi non presentati.

Nei comuni pei quali è fissato più di un giorno per la rivista dei quadrupedi, affine di evitare soverchia agglomerazione, a cura dei rispettivi sindaci, verrà determinato il numero dei proprietari che dovranno presentare i loro quadrupedi alla commissione in ogni giorno; avvertendo che i proprietari saranno chiamati a presentare i quadrupedi seguendo l'ordine alfabetico.

Il numero dei quadrupedi da presentarsi giornalmente alla commissione dev'essere nei limiti di 100 a 120.

I proprietari di mandre equine non inferiori a 30 capi, e chiunque possegga un egual numero di cavalli e cavalle, muli e mule riuniti nella stessa località ed i negozianti di cavalli qualunque ne sia il numero da loro posseduti, purchè ne facciano domanda alla commissione al suo giungere nel comune in cui hanno domicilio, possono ottenere, in occasione di rivista, che i loro cavalli e cavalle, muli e mule siano visitati nel luogo in cui trovansi, senza essere obbligati a presentarli nel sito di riunione fissato per la commissione.

A quei proprietari che non presentassero i loro cavalli e cavalle, muli e mule nelle giornate stabilite, sarà applicata, per ogni quadrupede non presentato, la multa da lire 51 a 500, prescritta dall'art. 9 della legge.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli interessati.

Numero della Commissione alla quale devono essere presentati i quadrupedi	COMUNI in cui tiene seduta la Commissione	Giorni di presentazione dei quadrupedi alla Commissione	COMUNI che devono presentare i quadrupedi alla Commissione nel giorno e nella località contro indicata	ANNOTAZIONI

A............ ....lì.......................188.....

Il Comandante del distretto militare

(1)

(1) Bollo d'ufficio.

Modello N. 5.

DISTRETTO MILITARE DI________

Commissione di rivista N._____

Si certifica che i quadrupedi sottonotati, stati presentati alla rivista dal signor (1).........................
....
abitante in (2).......................................
sono stati dichiarati non idonei in modo assoluto al servizio dell'esercito.

Numero d'ordine	Specie del quadrupede	Contrassegni principali del quadrupede			Cause della non idoneità
		Statura (metri)	Età (anni)	Mantello e segni particolari	

A..........lì..........188....

La Commissione

RIVISTA DEI QUADRUPEDI

Modello N. 5.

DISTRETTO MILITARE DI________

Commissione di rivista N._____

Si certifica che i quadrupedi sottonotati, stati presentati alla rivista dal signor (1).........................
....
abitante in (2).......................................
sono stati dichiarati non idonei in modo assoluto al servizio dell'esercito.

Numero d'ordine	Specie del quadrupede	Contrassegni principali del quadrupede			Cause della non idoneità
		Statura (metri)	Età (anni)	Mantello e segni particolari	

A..........lì..........188....

(3)

La Commissione

(1) Indicare il cognome, nome e paternità del proprietario — (2) Indicare il comune, frazione, via e numero, o il cascinale ove abita il proprietario. — (3) Bollo della Commissione.

MODELLO N. 6

Commissione di rivista N.... alla dipendenza del distretto militare di.........

COMUNE DI................

Rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule passata nell'anno

***PROSPETTO** dei cavalli e cavalle, muli e mule che dai sottoscritti membri della Commissione di rivista N......* (Specchio N........), *vennero dichiarati idonei e non idonei al servizio del R. Esercito.*

Condizioni alle quali i cavalli e cavalle, muli e mule devono soddisfare per essere classificati idonei al servizio del R. Esercito:

1° Aver compiuti i 4 anni di età al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista;

2° Avere una statura non inferiore, i cavalli e cavalle a m. 1,40, i muli e mule a m. 1,42;

3° Non essere affetti da infermità di natura cronica ed incurabile come:

a) malattie sospette che possono degenerare in moccio o farcino;

b) cecità d'ambo gli occhi;

c) bolsaggine manifesta;

d) zoppicatura per doglie vecchie;

e) estremità molto enfiate ed affette da esostosi, da mollette voluminose o traffitte e dai difetti prodotti da mala conformazione, o dal lavoro precoce ed eccessivo e di tale gravità da rendere il quadrupede evidentemente improprio all'uso militare.

Avvicinandosi alla statura minima occorrerà che i quadrupedi siano tarchiati per modo che la robustezza compensi la bassa statura.

Per i muli da soma si potrà discendere fino alla statura di m. 1,40 purchè oltre ad essere ben tarchiati e robusti, abbiano compiuti i 6 anni al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista.

I quadrupedi di età alquanto avanzata dovranno, sia per il loro stato di nutrizione e conservazione, che per le fatiche cui sono abituati, presentare garanzia che potranno prestare un utile servizio in guerra.

Condizioni per le quali i quadrupedi sono da ritenersi non idonei al servizio del R. Esercito per cause transitorie:

1° Le cavalle pregne o seguite da puledro lattante, non affette da altre infermità che escludono l'idoneità al servizio del R. Esercito.

2° I puledri che hanno compiuto l'età di anni 2 al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista e non raggiungono quella di anni 4 per essere inscritti fra gli idonei, purchè non affetti da altre infermità che escludono l'idoneità al servizio del R. Esercito, qualunque sia la loro statura;

3° I cavalli e cavalle, muli e mule affetti da ferite od infermità sanabili e di natura temporanea;

4° I cavalli e cavalle, muli e mule non giudicati abili per mancanza di statura, la cui deficenza non superi però di 5 centimetri il limite minimo sopra indicato.

I cavalli e cavalle, muli e mule dichiarati idonei al servizio del R. Esercito saranno divisi nelle seguenti categorie:

a) Cavalli distinti, alla quale saranno ascritti tutti i cavalli e cavalle di prezzo superiore alle lire 1500;

b) Cavalli da sella, alla quale saranno ascritti tutti i cavalli e cavalle che hanno l'attitudine a tal servizio senza limiti di statura; essi dovranno però essere distinti in abituali e da abituarsi, secondo che sono già adibiti al servizio da sella oppur no;

c) Cavalli da tiro per batterie, alla quale saranno assegnati i cavalli e cavalle atti al tiro, di forme non troppo pesanti e di statura da m. 1,48 in su. Vi potranno pur essere assegnati cavalli e cavalle di statura compresa fra m. 1,40 e m. 1,48, purchè posseggano in modo spiccato i requisiti richiesti per formare delle buone pariglie di volata;

d) Cavalli da tiro per gli altri servizi, alla quale saranno ascritti tutti i rimanenti cavalli e cavalle atti al tiro;

e) Cavalli da soma, alla quale saranno assegnati tutti i cavalli e cavalle che sono già adibiti ad un tale servizio;

f) Muli da tiro alla quale saranno rispettivamente assegnati tutti i muli e mule che sono atti al servizio da tiro e da soma.

g) Muli da soma, come sopra.

I quadrupedi che sono impiegati in modo promiscuo, saranno assegnati a quella categoria per la quale sono più adatti.

I proprietari dei quadrupedi saranno iscritti sul prospetto seguendo l'ordine strettamente alfabetico; lasciando fra nome e nome, e fra lettera e lettera uno spazio per iscrivervi le variazioni che possono avvenire tra una rivista e l'altra.

CASATO e NOME de proprietario	Domicilio del proprietario — Residenza abituale del quadrupede	1° Età 2° Altezza 3° Mantello e segni particolari	Quadrupedi idonei al servizio dell'esercito: Cavalli	Quadrupedi idonei al servizio dell'esercito: Muli	Prezzo di stima per ogni quadrupede idoneo	Specialità dei quadrupedi idonei: Cavalli e cavalle distinti	Cavalli castrati e femmine: Sella: Abituati	Cavalli castrati e femmine: Sella: Da abituarsi	Cavalli castrati e femmine: Tiro: Per le batterie	Cavalli castrati e femmine: Tiro: Per altri servizi	Cavalli castrati e femmine: Soma	Cavalli interi: Sella: Abituati	Cavalli interi: Sella: Da abituarsi	Cavalli interi: Tiro: Per le batterie	Cavalli interi: Tiro: Per altri servizi	Cavalli interi: Soma	Muli: Castrati e femmine: Tiro	Muli: Castrati e femmine: Soma	Muli: Interi: Tiro	Muli: Interi: Soma	Quadrupedi non idonei per cause transitorie: Cavalli	Quadrupedi non idonei per cause transitorie: Muli	Quadrupedi non idonei per cause transitorie: Causa della non idoneità	Quadrupedi non presentati alla rivista: Con giustificato motivo: Cavalli	Quadrupedi non presentati alla rivista: Con giustificato motivo: Muli	Quadrupedi non presentati alla rivista: Senza giustificato motivo: Cavalli	Quadrupedi non presentati alla rivista: Senza giustificato motivo: Muli	Quadrupedi registrati con riserva avendo i proprietari dichiarato di presentarli in altro comune: Cavalli	Quadrupedi registrati con riserva avendo i proprietari dichiarato di presentarli in altro comune: Muli	Comune nel quale i proprietari hanno dichiarato di presentare i quadrupedi	Variazioni avvenute dopo la rivista
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		Riporto 1° anni 2° metri 3°																													
		1° anni 2° metri 3°																													
		1° anni 2° metri 3°																													
		1° anni 2° metri 3°																													
		1° anni 2° metri 3°																													
		A riportarsi																													

RIEPILOGO.

	Cavalli	Muli	Totale
Quadrupedi idonei	. . . .	. . . .	. . . .
Id. non idonei per cause transitorie	. . . .	. . . .	. . . .
Totale . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Quadrupedi non presentati con giustificato motivo . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Quadrupedi non presentati senza giustificato motivo	. . . .	. . . .	. . . .
Totale quadrupedi non presentati	. . . .	. . . .	. . . .

A..........li..........18..

I Membri della Commissione.

ANNOTAZIONI.

L'estrazione a sorte avvenuta dopo la rivista ha portato che in caso di mobilitazione, i proprietari dovranno presentare i loro quadrupedi nell'ordine alfabetico seguente:
P. R. A. F. S. M. N. B. E. G. H. K. Q. J. D I. U. L O. T. Z X. Y. C. V.

MODELLO N. 7.

Regno d'Italia

DISTRETTO MILITARE DI............

Processo verbale *di rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio dipendendente dal comune di............*

L'anno.................addi...........la commissione militare dipendente dal distretto militare di............ e composta dei signori.................................
....
....
ha proceduto alla rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel comune di.............................
ed ha visitato cavalli N............di cui N............ riconosciuti idonei al servizio militare; muli N.......... di cui N..........riconosciuti idonei al servizio militare.

A tale rivista non sono stati presentati i cavalli e cavalle, muli e mule descritti nel presente. senza che per parte dei proprietari dei medesimi siasi giustificata la mancata presentazione.

A constatare le operazioni eseguite si redige il presente verbale, copia del quale si rilascia al sindaco del comune, ed altrettante copie, quanti sono i proprietari contravventori, sono trasmesse al prefetto della provincia onde denunci i contravventori all'autorità giudiziaria per l'applicazione della multa a chi di dovere, a seconda del disposto dell'art. 9 della legge 30 giugno 1889, N. 6168, (Serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. Esercito.

Fatto e chiuso a.......................l'anno, mese e giorno come sopra.

Il rappresentante del comune LA COMMISSIONE

Bollo della Commissione

SPECCHIO dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio dipendente dal comune di................. non stati presentati alla rivista.

CASATO e NOME del proprietario	Cavalli	Muli	*Annotazioni*

A.............li...........18..

LA COMMISSIONE

MODELLO N. 8.

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

MANIFESTO
di requisizione di cavalli e cavalle, muli e mule pel servizio del Regio Esercito

1. Per ordine di S. M. il Re è indetta la requisizione di cavalli e cavalle, muli e mule in base alle disposizioni della legge 30 giugno 1889, N. 6163 (Serie 3ª), e del Regolamento per l'esecuzione della medesima.

2. Ventiquattro ore dopo la pubblicazione del presente manifesto non sono più ammesse vendite, cessioni, permute per tutti i quadrupedi che devono essere presentati alle commissioni di requisizione, fatta eccezione di quelli stati venduti a corpi del regio esercito o ad ufficiali in attività di servizio o richiamati in servizio effettivo.

3. Nello specchio che fa seguito al presente manifesto è indicato a quale commissione di requisizione i vari comuni devono presentare i loro quadrupedi nonchè il giorno, il luogo di presentazione, e l'ordine con cui i proprietari dovranno presentarsi.

4. Le commissioni daranno giornalmente principio alle loro operazioni alle ore 7 antimeridiane.

5. Alle commissioni di requisizione devono essere presentati:

Tutti i cavalli e cavalle, muli e mule stati dichiarati, nell'ultima rivista, idonei per il servizio dell'esercito, e non idonei per cause transitorie.

Tutti quelli che non sono stati presentati all'ultima rivista passata nel comune al quale appartengono al momento della requisizione.

Sono però esclusi:

a) i cavalli e cavalle, muli e mule in uso nella Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei RR. Principi;

b) quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il R. Governo;

c) quelli dei consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, semprequando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) quelli degli ufficiali, semprequando siano adoperati per uso personale, nei limiti stabiliti dalla legge al loro grado e carica;

e) gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato;

f) le giumente di puro sangue che hanno ottenuto l'inscrizione nel libro genealogico (Stud Book) dei cavalli di puro sangue, compilato e pubblicato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

g) le giumente brade indome destinate esclusivamente alla riproduzione;

h) i cavalli e cavalle iscritti a società di corse legalmente costituite o riconosciute dallo Stato, vale a dire quei cavalli e cavalle stati inscritti per le corse dell'anno precedente ed abbiano ottenuto l'iscrizione regolare per quelle da farsi nell'anno;

i) i cavalli e cavalle venduti ad ufficiali in attività di servizio o richiamati in servizio effettivo;

l) i cavalli e cavalle, muli e mule stati dichiarati non idonei in modo assoluto in precedenti riviste e pei quali venne rilasciato il certificato di non idoneità;

m) i puledri che non hanno compiuto gli anni due al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la requisizione;

n) i cavalli e cavalle, muli e mule, affetti da cecità completa ed apparente di ambo gli occhi;

o) i cavalli e cavalle, muli e mule affetti da zoppicature inguaribili prodotte da deformazione evidente e permanente degli arti;

p) i cavalli e cavalle, muli e mule affetti da malattie temporanee la cui gravità non permetta in modo assoluto di presentarsi alla commissione;

q) le cavalle con puledri lattanti di età inferiore ai tre mesi, e quelle in istato di avanzata gravidanza.

Le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente alinea *c*) sono indicate nell'allegato A del regolamento per l'esecuzione della legge per la requizione.

I proprietari di stalloni approvati per servizio privato, di cui alla lettera *e*), dovranno presentare all'a commissione di rivista un certificato di approvazione alla monta pubblica rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in conformità del disposto dell'art. 12 della lettera *a*) del regolamento relativo all'industria stallonieria privata approvato con R. decreto 28 giugno 1888.

I proprietari di cui alla lettera *f*) dovranno presentare alla commissione il libro genealogico (Stud-Book) ovvero un un certificato attestante l'inscrizione in esso conseguite, rilasciato dal Ministero d'industria e commercio.

I proprietari di cui alla lettera *g*) dovranno presentare una dichiarazione di un veterinario vidimata dal sindaco del comune dalla quale consti non essere le cavalle adoperate in alcun servizio da tiro, sella o soma, siccome brade indome e destinate unicamente alla riproduzione.

I proprietari di cui alla lettera *h*) dovranno comprovare che i loro quadrupedi sono iscritti presso società di corse legalmente riconosciute dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per le corse dell'anno precedente o, per quelle da farsi nell'anno.

I proprietari di cui alla lettera *l*) dovranno presentare il certificato Mod. 5 stato loro rilasciato in precedenti riviste.

I proprietari di quadrupedi di cui alle lettere (*n-o-p-q*) dovranno presentare alla commissione una dichiarazione di un veterinario dalla quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni di fatto sovra accennate. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, e vidimata dal sindaco.

6. I proprietari che più non posseggano i quadrupedi che, a senso del numero precedente, dovrebbero presentare alla commissione, e che non abbiano ancora fatta all'ufficio del comune la dichiarazione prescritta dall'art. 4 della legge, dovranno presentare alla commissione una dichiarazione firmata da due proprietari di quadrupedi idonei al servizio militare. Se i quadrupedi fossero stati ceduti a corpi del R. esercito, o ad ufficiali in attività di servizio o richiamati in servizio effettivo, verrà presentata una dichiarazione del corpo od ufficiale acquirente.

7. I proprietari che al momento della requisizione avessero per ragioni di pascolo o per lavori agricoli od altro i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono e fossero materialmente impossibilitati di farli rientrare in tempo debito nel comune di loro abituale residenza, dovranno presentarli o farli presentare alla commissione incaricata della requisizione in quel comune lontano, sotto pena della multa comminata dall'art. 11 della legge pei trasgressori.

I proprietari inoltre dovranno, non sì tosto pubblicato il manifesto di requisizione, dare partecipazione al sindaco del comune sul cui registro sono inscritti i loro cavalli e muli della impossibilità materiale in cui essi si trovano di poter presentare i quadrupedi alla commissione che funzionerà in detto comune; consimile partecipazione dovranno pure dare a quest'ultima commissione allorquando giungerà nel comune per eseguirvi la requisizione, presentando alla medesima una dichiarazione firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione e vidimata dal sindaco dalla quale risulti la impossibilità succitata.

8. A senso dell'art. 11 della legge ai proprietari che, avendo l'obbligo di presentare i loro quadrupedi alla commissione di requisizione, non lo facessero nel luogo e tempo stabilito dal presente manifesto, sarà inflitta una multa di lire 500 a lire 1000.

9. I quadrupedi da requisirsi devono essere muniti di solida cavezza con due corde, ed essere in buono stato di ferratura.

10. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli interessati.

Numero della Commissione alla quale devono essere presentati i quadrupedi	SEDE della Commissione	Giorni di presentazione alla Commissione	COMUNI che devono presentare i quadrupedi alla Commissione nel giorno e nella località controindicata	ANNOTAZIONI

A....................li....................188...

Il Comandante del distretto militare

(1)

(1) Bollo d'ufficio.

MODELLO N. 9

—

Regol. per la requisizione dei quadrupedi

—

N (4) del Cat. (A 1887)

—

N . . . d'ordine del buono

—

DISTRETTO MILITARE

di....................

Commissione di requisizione dei quadrupedi N....

BUONO per la somma di L............................
(lire......................................) dovuta
al signor...
del comune di............ ...., circondario
di.........................., per importo di numero
..........................allo stesso (1)...........
e descritt... nell'elenco mod. 10 ai N.i..............
di requisizione.

A............li............188...

IL COMMISSARIO CIVILE — IL COMMISSARIO MILITARE

Il Rappresentante comunale

N.... d'ordine del buono

—

DISTRETTO MILITARE

di....................

Commissione di requisizione dei quadrupedi N.....

BUONO per la somma di L............................
(lire......................................) dovuta
al signor...
del comune di.........................., circondario
di.........................., per importo di numero
..........................allo stesso (1)...........
e descritt... nell'elenco mod. 10 ai N.i..............
di requisizione.

La suddetta somma sarà esigibile nel termine di trenta giorni in (2)................... mediante esibizione o consegna del presente buono all'agente incaricato del pagamento della somma medesima.

A............li............188...

IL COMMISSARIO CIVILE — IL COMMISSARIO MILITARE

(Bollo)

Il Rappresentante comunale

(1) Indicare se *requisiti*, *acquistati* od *espropriati*. — (2) Capoluogo del circondario.

Modello N. 10.

COMMISSIONE DI REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI

N. ....

alla dipendenza del distretto militare *di*..............

ELENCO GENERALE DEI QUADRUPEDI REQUISITI DALLA SUDDETTA COMMISSIONE

Data in cui si eseguisce la requisizione	Numero d'ordine del quadrupede requisito	Comune cui appartiene il quadrupede requisito	Cognome e nome del proprietario del cavallo o mulo	Contrassegni del quadrupede		Prezzo d'estimo stabilito dalla commissione	Si aggiungono per quadrupedi dei comuni lontani più di 20 kilom. dalla sede della commissioni (1)	Totale coll'aumento	Si diffalcano per prezzo		Totale delle diminuzioni	Resta la somma da pagarsi		Numero del buono modello 9 rilasciato al proprietario	Firma del rappresentante del comune	Giorno di partenza del quadrupede	Grado, Corpo Cognome e Nome del capo drappello cui venne affidato	Corpo o commissione principale a cui vennero avviati i quadrupedi
				Indicazione se cavallo o mulo	Età - Altezza Sesso - Mantello ed altri segni particolari				della cavezza	della ferratura		in cifre	in tutte lettere					

Il commissario militare

(1) Si aggiungono L. 10 pe ciascun quadrupede requisito appartenente a comune distante più di 20 kilom. dalla sede della commissione. I comuni in tali condizioni sono indicati nell'ordine di requisizione.

MODELLO N. 11.

Regno d'Italia

DISTRETTO MILITARE DI...........

Processo verbale *di requisizione dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio dipendente dal comune di........*

L'anno..........addì......... la Commissione militare dipendente dal distretto militare di...................... e composta dei signori.................................

....

....

ha proceduto alla requisizione di N... cavalli e di N..... muli esistenti nel comune di...........................

A detta Commissione non sono stati presentati i cavalli e cavalle, muli e mule descritti nel presente, senza che per parte dei proprietari dei medesimi siasi giustificata la mancata presentazione.

A constatare le operazioni eseguite si redige il presente verbale, copia del quale si rilascia al sindaco del comune, ed altrettante copie, quanti sono i proprietari contravventori, sono trasmesse al prefetto della provincia onde denunci i contravventori all'autorità giudiziaria per l'applicazione della ammenda a chi di dovere, a seconda del disposto dall'art. 11 della legge 30 giugno 1889, N. 6168 (Serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito.

Fatto e chiuso a.............. l'anno, mese e giorno come sopra.

Il Rappresentante del comune — LA COMMISSIONE

Bollo della Commissione

SPECCHIO *dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio dipendente dal comune di............. non stati presentati alla rivista.*

CASATO E NOME del proprietario	Cavalli	Muli	ANNOTAZIONI

A...................li....................188...

LA COMMISSIONE

MODELLO N. 12

PROVINCIA DI.......................

COMUNE DI.......................

REGISTRO

dei proprietari residenti in questo Comune che possedono vetture e carri che possono servire per l'esercito

(Art. 17 della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli)

CASATO E NOME del proprietari	INDICAZIONI relative al		VEICOLI POSSEDUTI							ANNOTAZIONI
			Carri coi rispettivi quadrupedi e finimenti		Omnibus coi rispettivi quadrupedi e finimenti	Vetture coi rispettivi quadrupedi e finimenti		Carri tirati da buoi		
	domicilio del proprietario	sito ove sono abitualmente depositati i veicoli	a 2 ruote	a 4 ruote		a 2 ruote	a 4 ruote	a 2 ruote	a 4 ruote	

AVVERTENZE. — Sul presente registro saranno inscritti i proprietari di carri e vetture, a due o quattro ruote, ché hanno domicilio nel Comune. — Non si segneranno sul registro i proprietari di carri e vetture evidentemente inservibili, nè i proprietari dei carri aventi una portata minore di sette quintali.

Il Numero 6373 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 27 maggio 1880, n. 5472 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari;

Visto il Nostro decreto in data 14 gennaio 1881, che approva il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra;

Visti i Nostri decreti in data 29 luglio 1882 e 16 novembre 1882, che stabiliscono le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto;

Vista la legge 27 aprile 1885, approvante i contratti per l'esercizio delle reti ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula;

Visto il Nostro decreto in data 14 maggio 1889, che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

Rimane abrogato il regolamento approvato con Regio decreto 27 maggio 1880 e rimangono del pari abrogate tutte le disposizioni in vigore in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento *riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.*

CAPO I.

Studi preparatori in tempo di pace.

1. Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia, ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'effettuazione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

2. La predetta commissione centrale è composta come appresso:

Presidente. Il capo di stato maggiore dell'esercito;

Vice-presidente. Il tenente generale o maggiore generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Membri:
- Il capo della direzione trasporti del corpo di stato maggiore;
- I Commissari militari per le strade ferrate del Regno;
- L'ispettore generale delle strade ferrate, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, o chi per esso;
- I direttori di esercizio delle grandi reti ferroviarie, o chi per essi, rispettivamente assistiti da un funzionario superiore per ogni ramo di servizio;

Segretario. Un ufficiale inferiore di stato maggiore.

3. Le direzioni generali delle strade ferrate del Mediterraneo, delle strade ferrate meridionali (rete adriatica) e delle strade ferrate della Sicilia designeranno al Ministero dei lavori pubblici i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta.

A questi funzionari le predette direzioni generali delegheranno pieno potere per accettare le conclusioni della commissione stessa.

Il Ministero dei lavori pubblici comunicherà al Ministero della guerra i nomi dei funzionari ferroviari di cui sopra, unitamente a quello del proprio delegato che dovrà far parte della commissione predetta.

4. La commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia verrà convocata dal suo presidente a seconda dei bisogni, sia per indirizzare gli studi, sia per esaminarne i risultati.

Gli ordini di convocazione per i funzionari civili della commissione stessa saranno fatti loro pervenire rispettivamente per il tramite del Ministero dei lavori pubblici e delle direzioni generali delle società ferroviarie.

5. Il presidente della commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutte le reti ferroviarie del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute, sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di una delle amministrazioni ferroviarie interessate.

A queste riunioni parziali sarà invitato anche il delegato del Ministero dei lavori pubblici.

6. La commissione centrale potrà, quando occorra per studi o per informazioni, chiamare nel suo seno gli ufficiali di stato maggiore addetti alla direzione trasporti.

Essa potrà pure, allo stesso scopo, chiamare nel suo seno, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, i direttori delle reti ferroviarie minori.

7. In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, il Ministero del lavori pubblici, e le amministrazioni ferroviarie, provvederanno inviando un surrogante.

CAPO II.

Esecuzione dei grandi trasporti.

Generalità.

8. Durante la mobilitazione e durante la guerra il servizio delle strade ferrate passerà alla dipendenza dell'autorità militare, sia per i trasporti militari, come per quelli del pubblico, e ciò avverrà conformemente a quanto in appresso viene indicato.

9. I trasporti ferroviari che occorre eseguire in tempo di guerra si possono essenzialmente distinguere in due periodi, quello cioè dei trasporti per la mobilitazione e la radunata e quelli dei trasporti sulle linee di tappa dopo ultimata la radunata.

CAPO III.

Trasporti per la mobilitazione e la radunata dell'esercito.

Costituzione e attribuzioni della direzione generale dei trasporti.

10. All'atto della mobilitazione dell'esercito viene costituita la direzione generale dei trasporti; essa è composta del direttore generale dei trasporti (capo) e degli ufficiali designati dal bollettino di mobilitazione (parte II).

Alla direzione generale dei trasporti verranno, per quanto riguarda i trasporti per ferrovie, aggiunti:

Un rappresentante del regio ispettorato generale delle strade ferrate;

Alcuni funzionari superiori pei servizi del movimento e della trazione (coadiuvati dal personale tecnico che loro potesse occorrere) per ciascuna delle grandi amministrazioni ferroviarie del Regno.

11. Durante il periodo della mobilitazione e della radunata, la direzione generale dei trasporti fa parte integrante del Ministero della guerra (Segretariato generale).

12. Il Ministero della guerra, in tal modo, per mezzo della direzione enerale dei trasporti, costituita come è detto precedentemente, rias-

sumerà in sua mano la direzione dei movimenti da eseguirsi su tutte le reti ferroviarie nazionali.

13. Tutte le autorità militari, pertanto, si dovranno rivolgere al Ministero della guerra (direzione generale dei trasporti) per tutto ciò che, non essendo già provisto, potesse concernere l'esecuzione dei trasporti di personale o di materiale.

14. Il Ministero decide su quali linee, ed in qual momento, debba porsi in vigore l'orario militare; determina in quale misura, in tutta l'estensione del Regno, possansi lasciare dei treni a disposizione del pubblico e quali, e provvede alla conveniente ripartizione del materiale mobile.

15. L'esercizio delle linee, sulle quali non è in vigore tale orario, rimane regolato in base all'orario ordinario. Il Ministero potrà però utilizzare parte, od anche tutti i treni di questo orario per uso militare, come pure modificare in qualunque modo l'orario stesso e disporre completamente del materiale mobile.

16. Per la sicurezza delle stazioni e linee ferroviarie soggette ad attacchi o colpi di mano, il Ministero darà le necessarie disposizioni alle autorità militari territoriali.

17. Pei lavori più urgenti che occorresse eseguire in alcune stazioni o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiali che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri ed, ove occorra, saranno impiegati distaccamenti di truppa da fornirsi per cura delle competenti autorità militari.

Commissioni di linea.

18. Pure all'atto della mobilitazione verrà istituita presso la sede di ciascuna delle direzioni dell'esercizio del 1° o 2° compartimento della rete mediterranea e presso la direzione dei trasporti della rete adriatica una commissione militare di linea alla quale la direzione generale dei trasporti manderà i suoi ordini per tutto quanto riflette i movimenti da eseguirsi.

19. La commissione militare di linea sarà composta di un commissario militare per le strade ferrate, che verrà designato dalla direzione generale dei trasporti, e del direttore dell'esercizio o chi per esso.

La commissione avrà sotto i suoi ordini immediati i servizi della direzione d'esercizio, la quale, continuando a funzionare su tutta la propria rete, dovrà ottemperare agli ordini che riceve dalla detta commissione.

Nulla però è innovato circa la dipendenza di tutto il personale subalterno ferroviario dai rispettivi capi, dai quali continuerà a ricevere tutti gli ordini concernenti il servizio.

Le amministrazioni, o direzioni generali delle reti ferroviarie delegheranno alle direzioni d'esercizio i poteri per eseguire, in quanto concerne l'attuazione dei prescritti movimenti, tutto quanto loro verrà ordinato dalla predetta commissione militare.

20. Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella rete dipendente da ciascuna commissione di linea, ed impegnate nel movimento, dietro invito del Ministero della guerra, metteranno a disposizione della commissione stessa un proprio rappresentante per la diramazione degli ordini che questa avesse da impartire pei trasporti da effettuarsi su dette linee.

21. A disposizione di ciascuna commissione militare di linea e alla diretta dipendenza di essa verranno messi al più presto possibile tutti gli ufficiali che sono indicati nello specchio N. 16 (direzione dei trasporti di armata) del Tomo I dell'*Istruzione per la formazione di guerra e la mobilitazione dell'esercito.*

22. Col personale militare delle commissioni di linea, e sotto la dipendenza di queste, potranno essere costituite delle *sottocommissioni* di linea alle quali sarà associato quel numero di funzionari ferroviari locali che verrà stabilito dalla commissione di linea, provocando le necessarie disposizioni dalla direzione generale dei trasporti, quando occorra aggiungervi personale dipendente da altre amministrazioni ferroviare.

23. Nelle stazioni di transito fra due amministrazioni ferroviarie, ove non risiedesse apposita sotto-commissione militare di linea, potranno eziandio essere istituite delle sotto-commissioni di linea, composte di funzionari civili locali tratti dalle due amministrazioni ferroviarie confinanti e messi alla diretta dipendenza di una sola commissione di linea.

24. Le commissioni e le sotto-commissioni di linea, oltre ad eseguire ed a far eseguire gli ordini impartiti dalla direzione generale dei trasporti, provvedono a tutte le anormalità che possono succedere, sia relativamente alla marcia dei treni, sia nelle operazioni di carico e scarico, ed ove occorresse, recare qualche variante agli orari stabiliti; esse ne riferiscono al Ministero (direzione generale dei trasporti) dal quale riceveranno quindi gli ordini opportuni. In casi d'urgenza provvedono alle necessità del servizio, e rendono informata la direzione generale dei trasporti delle disposizioni date.

25. Esse provvedono inoltre ai trasporti di vettovagliamento che siano loro richiesti.

Comandi di stazione.

26. Le commissioni di linea hanno ai propri ordini un certo numero di comandi di stazione, costituiti secondo gli ordini emanati dal Ministero (direzione generale dei trasporti). Occorrendo di stabilire altri comandi di stazione eventuali, oltre quelli indicati dai detti ordini, l'autorità militare superiore della zona nella quale trovasi la stazione, dovrà fornire il personale necessario, in base alle richieste che le verranno fatte dalle commissioni di linea.

I comandi di stazione sono costituiti secondo l'importanza delle stazioni cui devono presiedere.

27. I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dalla *Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra* (28 giugno 1887).

Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le disposizioni necessarie affinchè i trasporti militari di ogni genere si effettuino secondo gli ordini di movimento prestabiliti, ed in base alle istruzioni particolari che saranno date dalla rispettiva commissione di linea, o dalla direzione generale dei trasporti.

b) nel provvedere ai bisogni della truppa in viaggio, rivolgendosi, per quanto può occorrere, al comando del presidio, giusta le disposizioni contenute nei §§ 5 e 6 della precitata istruzione;

c) nell'informare telegraficamente la propria commissione di linea, o nei casi urgenti, anche la direzione generale dei trasporti, delle anormalità che potessero succedere nell'eseguimento dei trasporti.

CAPO IV.

Trasporti sulle linee di tappa.

Direzione generale dei trasporti.

28. Appena finita la mobilitazione e la radunata dell'esercito, la direzione generale dei trasporti, lasciando, come sua delegazione, una parte di personale al Ministero della guerra, assume la formazione indicata al tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e si reca presso il quartier generale della intendenza generale cui rimane addetta.

29. Contemporaneamente vengono soppresse le commissioni e sottocommissioni di linea e gli ufficiali che facevano parte delle medesime, passando alla dipendenza dei quartieri generali d'intendenza d'armata, vi formano le direzioni dei trasporti d'armata, costituite come dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione.

A tale effetto la direzione generale dei trasporti richiederà alle amministrazioni ferroviarie interessate il concorso di funzionari superiori dei diversi rami di servizio in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze, e muniti di poteri occorrenti da definirsi in apposite istruzioni concretate d'accordo tra la direzione generale dei trasporti e le amministrazioni ferroviarie suddette.

30. Il servizio dei trasporti sulle linee di tappa ha le seguenti attribuzioni:

1° Concorrere in quella misura che verrà ordinata, ai trasporti di truppe dell'esercito operante che si eseguiscono per operazioni militari;

2° Trasportare con regolarità e con prontezza, a portata dei mezzi di trasporto propri delle truppe, i convogli o le spedizioni di ogni

genere e così pure sgombrare, trasportandolo verso l'interno, ciò che proviene dalle truppe.

31. A tali scopi ed in base agli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale, la direzione generale dei trasporti organizza il suo servizio sulle linee di tappa.

Soppresso il servizio ferroviario militare sulle linee lontane dal teatro di operazione, stabilisce quali debbano essere le *stazioni di transito ferroviario militare*, le stazioni cioè di origine delle linee sulle quali deve rimanere in vigore l'orario militare, e, concentrando la sua attività sul territorio compreso fra le spalle dell'esercito e le dette stazioni di transito, dirige l'azione esecutiva delle direzioni dei trasporti d'armata e ripartisce fra loro i mezzi della rete ferroviaria, delle vie rotabili ordinarie e delle comunicazioni acquee.

32. Quando due o più armate avessero una sola linea ferroviaria di tappa od un solo gruppo di linee ferroviarie di tappa, la direzione generale dei trasporti assume essa stessa, o delega ad une delle direzioni dei trasporti di armata, la direzione esecutiva del servizio dei asporti, affinchè sia possibile provvedere ad una razionale distribuzione dei convogli e delle spedizioni che si dirigono alle singole armate.

33. Le linee sul territorio nazionale che trovansi all'infuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare, ritornano sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie; e per tutta questa parte della rete rimangono in vigore tutte le disposizioni del regolamento dei trasporti in tempo di pace.

Tutti però i trasporti che, avendo origine dall' interno, dovranno oltrepassare le stazioni di transito, saranno regolati dalla direzione generale dei trasporti, la quale sceglierà i treni e ne fisserà le precedenze; il Ministero però farà in tempo le occorrenti comunicazioni alle predette direzioni.

34. Le amministrazioni ferroviarie trasmetteranno giornalmente alla direzione generale dei trasporti lo stato di evidenza del loro materiale mobile e dovranno corrispondere alle richieste di materiali, che dalla direzione generale dei trasporti venissero loro dirette.

35. Nel caso in cui, per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni li tari, occorressero trasporti straordinari di truppa, la direzione generale assume direttamente la direzione delle linee ferroviarie su cui dovranno eseguirsi questi trasporti, anche se una parte di queste linee fosse compresa nella zona ritornata sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie.

Essa inoltre provvede in tempo pei necessari preavvisi alle amministrazioni interessate nei movimenti, e per quelle richieste di materiali che eventualmente occorressero per la esecuzione dei movimenti stessi.

Direzioni dei trasporti d'armata.

36. Le direzioni dei trasporti d'armata, sotto l'impulso della direzione generale dei trasporti e secondo le richieste del rispettivo comandante ed intendente di armata, dirigono il servizio dei trasporti e l'esercizio delle ferrovie situate nella zona di tappa dell'armata cui sono addette.

Le disposizioni che a tal uopo dovessero essere emanate al personale ferroviario per l'esecuzione dei trasporti dovranno, in massima e finchè è possibile, essere date mantenendo l'ordine gerarchico vigente presso le ammministrazioni ferroviarie interessate.

37. Le richieste del personale e dei mezzi occorrenti per la ricostruzione di strade ed opere d'arte, sono dalle direzioni dei trasporti di armata dirette o alla direzione generale dei trasporti od al rispettivo intendente di armata, a seconda della natura dei lavori da eseguirsi.

38. Esse, previa approvazione del rispettivo intendente d'armata, determinano le stazioni di testa ove debbono finire i treni, e quelle ove stabilire depositi di munizioni da guerra e da bocca.

39. Esse fanno parte integrante dell'intendenza d'armata, ma possono comunicare direttamente colla direzione generale dei trasporti ogni qualvolta sia necessario e massime per regolare il movimento nei punti comuni di transito, per le coincidenze, ecc.

Comunicano altresì colle direzioni dei trasporti d'armata contigue per il buon andamento del servizio ai transiti. Hanno sotto la loro diretta dipendenza i comandi di stazione, una o più compagnie della brigata ferrovieri, sia della specialità lavori, sia della specialità esercizio, e dall'occorrenza, una o più compagnie di esercizio ferroviario militare, delle quali è in appresso parola.

Comandi di stazione mobili.

40. Sulle linee ferroviarie comprese nella zona di tappa vengono stabiliti dei comandi di stazione mobili; il loro numero, la loro costituzione e la dislocazione loro saranno determinati a seconda delle circostanze dalla direzione generale dei trasporti o dalle direzioni dei trasporti d'armata.

Le attribuzioni dei comandi di stazione mobili sono affatto identiche a quelle accennate pei comandi di stazione del periodo di mobilitazione e radunata.

Compagnie di esercizio ferroviario militare.

41. La direzione generale dei trasporti può, all'occorrenza, formare delle *compagnie di esercizio ferroviario militare*.

Tali compagnie sono essenzialmente destinate ad esercitare quelle linee che, in seguito agli eventi della guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare invece di quello civile, e sono costituite con personale ferroviario ancora soggetto ad obblighi di servizio militare sotto la dipendenza immediata di ufficiali dell'esercito pratici del servizio ferroviario e di funzionari superiori delle amministrazioni ferroviarie, soggetti ad obbligo militare o che volontariamente si offrono.

42. Giusta il prescritto dalla vigente *Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato*, il comando del corpo di stato maggiore ha una matricola generale di tutti gl' impiegati ferroviari che, essendo soggetti all'obbligo militare nell' esercito permanente, nella milizia mobile e nella milizia territoriale, hanno diritto alle dispense contemplate nella detta Istruzione.

Con la scorta di tale matricola, e di concerto con le direzioni generali delle società ferroviarie, sono compilati i ruoli di quattro compagnie di esercizio; questi ruoli, dei quali una copia trovasi presso le direzioni predette, sono tenuti al corrente mediante costanti reciproche comunicazioni di tutte le variazioni che avvengono nel personale di quelle compagnie.

43. Ciascuna compagnia, formata nel modo risultante dal relativo specchio del tomo I della Istruzione per la mobilitazione, è composta di circa:

250 impiegati ed agenti del movimento;
150 impiegati ed agenti della trazione;
400 impiegati ed agenti del mantenimento.

44. Delle predette quattro compagnie due sono formate con personale delle strade ferrate della rete del Mediterraneo e due con personale delle strade ferrate della rete adriatica. Occorrendo potranno essere destinati a far parte di queste quattro compagnie anche gli impiegati e gli agenti dispensati delle società ferroviarie minori del continente.

45. Gli individui dispensati delle due grandi reti e delle società minori del continente, che non siano stati chiamati a far parte delle dette quattro compagnie, sono considerati, finchè non debbano rispondere al richiamo alle armi per altri servizi, come costituenti una riserva destinata a mantenere a numero le quattro compagnie ed occorrendo, ad aumentarne la forza.

46. Qualsiasi individuo ascritto alle compagnie di esercizio potrà esser chiamato a quello speciale servizio anche prima che la rispettiva classe, di qualunque categoria, sia stata richiamata alle armi.

47. Sono esclusi dal far parte delle compagnie d'esercizio i militari in congedo illimitato appartenenti alle compagnie ferrovieri e telegrafisti, i quali in caso di mobilitazione, debbono senz'altro rispondere al richiamo alle armi colla rispettiva classe.

48. Il personale soggetto ad obbligo militare ed appartenente alle strade ferrate della Sicilia ed alle strade ferrate della Sardegna può analogamente essere chiamato a costituire speciali sezioni ferroviarie per i bisogni eventuali di quelle isole.

49. Gli individui destinati a far parte delle compagnie o delle sezioni di esercizio, fin dal primo momento della loro chiamata al servizio ferroviario militare e per tutto il tempo che vi rimarranno addetti, saranno considerati come richiamati alle armi e come adibiti ad un servizio militare. Essi però conserveranno la loro gerarchia ferroviaria, basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astrazione fatta completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito.

Essi vestiranno la divisa della loro società ed avranno come segno dell'esercizio militare distintivi speciali.

50. Tutti i militari estranei alle compagnie d'esercizio considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

51. Con apposito regolamento saranno stabiliti tutti i particolari concernenti l'ordinamento ed il funzionamento delle compagnie di esercizio.

Scuole per la formazione di personale militare sussidiario.

52. In ogni anno un certo numero di militari di truppa, scelti fra coloro che volontariamente si offrono, potrà essere in parte ammesso a frequentare le scuole operai allievi fuochisti istituite dalle società ferroviarie, e in parte istruito nel servizio di scorta dei treni (frenatori) per cura del comando della brigata ferrovieri, od anche, occorrendo, per mezzo del personale ferroviario.

53. I militari destinati alle scuole operai allievi fuochisti dovranno frequentare un apposito corso di lezioni teoriche nelle scuole sovra indicate ed addestrarsi nei lavori che si eseguiscono nelle officine di riparazione annesse ai depositi locomotive. Essi faranno quindi un tirocinio pratico per la condotta delle locomotive.

54. I militari destinati al servizio di scorta dei treni, dopo aver ricevuto una breve istruzione teorica sul servizio dei segnali e dei freni, faranno un tirocinio pratico per detto servizio, viaggiando per qualche tempo in scorta dei treni.

55. Il comando del corpo di stato maggiore avrà l'alta direzione delle predette istruzioni e stabilirà, d'accordo con le società ferroviarie e col comando della brigata ferrovieri, tutti i particolari relativi alla loro attuazione.

Roma, addì 29 agosto 1889.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei lavori pubblici G. Finali. — *Il Ministro della guerra* E. Bertolè Viale.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 257164 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 74224, della soppressa Direzione di Napoli), per lire 110, al nome di *Adinolfi* Nunziata, minore, allevata dalla signora Serafina Sorvillo, sotto la tutela di Andrea Sorvillo, domiciliato in Napoli, con usufrutto a favore di Serafina Sorvillo, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Andolfi Annunziata*, minore, . . . ecc., (come sopra), con usufrutto a favore di Serafina Sorvillo, rispettivamente vero proprietarie ed usufruttuarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 settembre 1889.

Per il Direttore Generale: Durandi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 10 settembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	= 761, 9
Umidità relativa a mezzodì	= 68
Vento a mezzodì	N. debolissimo.
Cielo a mezzodì	piovoso.
Termometro centigrado	massimo = 27°, 0,
	minimo = 17°, 7,

10 settembre 1889.

Europa pressione generalmente elevata; intorno 770 Germania centrale; Amburgo 768; Arcangelo 755.

Italia 24 ore: barometro aumentato Nord, diminuito Sud; parecchie pioggie e temporali versante adriatico. Temperatura quasi stazionaria. Stamane cielo caliginoso o coperto. Venti deboli, moderati specialmente primo e quarto quadrante. Barometro abbastanza livellato da 763 a 765. Mare calmo.

Probabilità: venti freschi settentrionali, cielo nuvoloso con temporali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 10. — Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta hanno ricevuto alle ore 5 pom., la Missione etiopica.

Deglac Makonnen si è recato cogli altri capi della Missione e col maggiore Grandi al palazzo Ducale, dove era stato preceduto dal conte Salimbeni.

La Missione etiopica festeggia, oggi, il capo d'anno.

SOFIA, 10. — Si ha da Costantinopoli:

« La Porta sorveglia attentamente i preparativi militari della Bulgaria, che essa sospetta avere altra causa che la propria difesa eventuale contro la Serbia ».

PARIGI, 10. — Le dichiarazioni di candidatura elettorale ascendono, oggi, a 1356.

Oggi, venne aperto il Congresso commerciale internazionale. Durerà tre giorni.

I direttori dell'Esposizione internazionale dichiarano che questa si chiuderà definitivamente il 31 ottobre.

Il *Temps* ha da Madrid:

« Il Governo dichiarò nuovamente al Nunzio pontificio che non può tollerare le prediche con eccitamenti contro il liberalismo le quali continuano ad essere fatte da preti e frati in diverse parti del Regno, e specialmente nelle antiche provincie carliste. Il Governo gli dichiarò pure che ricusa di togliere o mitigare le pene ecclesiastiche che saranno emanate dai Tribunali per questi delitti ».

TORINO, 10. — Il principe Vittorio Napoleone è partito per Milano alle ore 2,30 pom, salutato alla stazione dalle LL. AA. RR. il Principe Amedeo e la Principessa Letizia.

CAIRO, 10. — Il Governo prepara una circolare per ringraziare le Potenze che aderiscono alla conversione del debito privilegiato. Si crede che chiederà di nuovo alla Francia di aderirvi

NEW-YORK, 10. — Il debito nazionale aumenta in media di tre milioni e mezzo di dollari al mese. Durante i periodi corrispondenti dell'anno scorso, sotto il governo di Cleveland, il debito diminuiva di dieci milioni. Questo cambiamento è attribuito alla politica finanziaria del partito repubblicano, che tende in massima ad esaurire gli avanzi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 settembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	93 67 1[2 93 70		93 55	per contanti
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			63 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			93 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 50	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			715 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			602 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			582 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1900 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —	
» » Generale	»	500	250		— —			566 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			710 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			150 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			485 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			475 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			630 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			460 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1160 58 54 45		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1030 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1572		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			300 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	632 629		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			255 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			75 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	209 205		— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			135 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —	
» » Vita	»	250	125		— —			215 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			297 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sardo nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

9 settembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 957
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 91 787
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . » 61 032
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 770

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 45
	Parigi	Chèques	»	»	102 25
4	Londra	90 giorni	»	»	25 56
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Rendita 5 0[0 . . . . 94 —
» 3 0[0 . . . . 63 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 98 50
Obbl. Città di Roma 4 0[0 465 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 505 —
Az. Ferr. Meridionali . . 702 —
» » Mediterranee . 592 —
» » » (certificati provv.) . 582 —
» Banca Nazionale . . . 1800 —
» » Romana . . . . 1100 —
» » Generale . . . 580 —

Az. Banca di Roma . . . . 780 —
» » Tiberina . . . . 125 —
» » Ind. e Comm. 500 —
» » » » (certif. provv.) 490 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 650 —
» » » Meridion. 470 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1190 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1090 —
» » Acqua Marcia 1590 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 305 —
» » Generale per la Illuminazione . 89 —
» » Immobiliare . . 610 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 270 —
» » Tramway Omnib. 205 —
» » Fondiar. Italiana 145 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 235 —
» » Navigazione Generale Italiana . 410 —
» » Metallurgica Italiana . . . . 500 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 100 —
» » » Vita . . 250 —
» » Ferroviarie . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . . 405 —
» Soc. Immob. 4 0[0 215 —

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.